Corte d'Appello di Roma, Sezione Seconda Civile - 18/10/2022, n. 6502. Pres., Est. Zannella.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società (OMISSIS) s.r.l., allegando che:

era stata proprietaria e noleggiatrice di alcuni apparecchi da gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., contenenti schede da gioco denominate "Black Slot", "Stack Slot" e "Terza Dimensione" tutti dotati dei certificati di conformità e dei nulla osta di distribuzione;

i certificati di conformità e i nulla osta di distribuzione erano stati rilasciati dell'A.A.M.S. - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (a cui è succeduta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di seguito: A.D.M. n.) in seguito alla verifica tecnica richiesta ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 38, commi 2 e 3 (c.d. Legge finanziaria per il 2001) dalla quale risultava che le apparecchiature di gioco rispettavano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

in seguito alla perizia svolta da SOGEI s.p.a, su incarico dell'Amministrazione, era emerso che alcuni apparecchi non erano conformi alle prescrizioni legislative in materia;

nel corso del procedimento penale indicato nell'atto introduttivo del giudizio, gli apparecchi dei tipi su menzionati erano stati oggetto di sequestro preventivo, a cui aveva fatto seguito l'invito del Sostituito Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, rivolto ai gestori e ai concessionari di rete dei predetti apparecchi su tutto il territorio nazionale, all'immediato ritiro degli stessi;

in data 4 luglio 2007 l'A.A.M.S. aveva invitato al ritiro di tutti gli apparecchi risultati irregolari e oggetto di sequestro;

(OMISSIS) S.r.l. aveva dunque dismesso anticipatamente gli apparecchi in suo possesso di tipo "Black Slot", "Stack Slot" e "Terza Dimensione", stante l'irregolarità delle predette schede;

chiese, ex art. 702 bis c.p.c. nei confronti dell'A.A.M.S.:

dichiarare che l'Amministrazione aveva erroneamente accertato la conformità delle schede di cui all'art. 110, comma 6 TULPS denominate "Black Slot", "Stack Slot" e "Terza Dimensione", che la stessa era responsabile del danno patrimoniale verificatosi in capo alla (OMISSIS) S.r.l. a causa dell'anticipata dismissione degli apparecchi di gioco risultati irregolari e per l'effetto, ottenere la condanna dell'A.A.M.S. al risarcimento di danni subiti, sia quale danno emergente che quale lucro cessante, calcolato quest'ultimo sulla media delle giocate.

Il Tribunale di Roma, in contraddittorio tra le parti, proseguito il giudizio con il rito ordinario, con la sentenza impugnata nel presente giudizio, ha respinto le domande perché prescritto il diritto fatto valere dall'attrice ed ha condannato la (OMISSIS) S.r.l. al pagamento in favore dell'A.A.M.S. delle spese di lite liquidate in Euro 27.852,00.

Per quanto rileva ai fini dell'appello, il Tribunale ha osservato che:

previa ricostruzione della normativa di settore applicabile al caso di specie, l'attrice rientrava nella categoria degli acquirenti e detentori delle schede di gioco già certificate, che cioè avevano già ottenuto la previa verifica tecnica, rilasciata al produttore che intendeva commercializzare gli apparecchi;

i soggetti che entravano in rapporto diretto con la P.A. erano i produttori e gli importatori degli apparecchi di gioco, i quali erano tenuti a presentarne un esemplare al fine della verifica tecnica prevista dall'art. 110, comma 6, lett. a) e comma 7 T.U.L.P.S., necessaria al fine di stabilire la non modificabilità delle caratteristiche di funzionamento e di distribuzione dei premi. I dispositivi potevano invero essere commercializzati solo dopo che i produttori e gli importatori avessero acquisito la certificazione della conformità degli apparecchi alle prescrizioni del T.U.L.P.S., volta ad evitare che essi si traducessero in congegni con cui svolgere gioco d'azzardo ed a evitare ogni forma di loro manomissione;

l'attrice era quindi soggetto terzo rispetto alla P.A., in quanto rientrava nella categoria di coloro che avevano acquistato o preso in leasing gli apparecchi di gioco, sebbene avessero confidato nella commerciabilità degli stessi;

nei suoi confronti si configurava quindi la responsabilità extracontrattuale dell'Amministrazione, riconducibile al paradigma di cui all'art. 2043 c.c. e non la responsabilità da "contatto sociale", in quanto non si rinveniva una prestazione inesatta del danneggiante a danno del danneggiato, presupposto necessario per ravvisare la responsabilità da contatto sociale. La prestazione dell'attività di certificazione non solo non era stata chiesta dalla (OMISSIS) S.r.l. ma la stessa non era stata effettuata neanche in suo favore;

il diritto al risarcimento del danno si era prescritto. Vertendosi in un'ipotesi di risarcimento del danno da fatto illecito, si applicava il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 c.c. il quale aveva iniziato a decorrere dal 4.07.2007, data in cui l'A.A.M.S. aveva invitato i gestori a ritirare immediatamente gli apparecchi elettronici da gioco. La (OMISSIS) S.r.l. non aveva provato di aver interrotto il decorso del termine prescrizionale cosicché alla data di proposizione della domanda giudiziale, il 12.06.2014, la prescrizione era già maturata.

Con l'appello che ci occupa il fallimento della società (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (d'ora in avanti: (OMISSIS) S.r.l.) ha impugnato la predetta sentenza, nel valido contraddittorio di controparte, concludendo come in epigrafe e ponendo a fondamento dell'appello i seguenti motivi:

il Tribunale aveva erroneamente qualificato la responsabilità dell'Amministrazione come aquiliana e non da "contatto sociale" in quanto il gestore, odierno appellante, era parte della filiera di gioco lecito e pertanto, esposto agli effetti pregiudizievoli derivanti dall'errata attività di certificazione degli apparecchi eseguita dall'A.A.M.S. ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 38. La (OMISSIS) S.r.l. aveva subito il detto pregiudizio in quanto aveva acquistato e installato gli apparecchi da gioco sul territorio nazionale sul

presupposto che gli stessi fossero regolari, in ragione della certificazione di conformità e del nulla osta di distribuzione validamente rilasciati dall'Amministrazione. Ad avviso dell'appellante e contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, esisteva il contatto sociale tra l'A.A.M.S. e il gestore; quest'ultimo, provvede non solo all'installazione degli apparecchi da gioco lecito ma risponde anche di eventuali irregolarità nei confronti del giocatore;

trattandosi di una responsabilità da contatto sociale il termine di prescrizione era da individuarsi in dieci anni, termine questo interrotto con l'invio di alcune raccomandate all'A.A.M.S. e con la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;

il Tribunale aveva errato laddove non ha considerato quale dies a quo ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la data di emanazione della sentenza n. 106/2021 del Tribunale Penale di Venezia con la quale era stata accertata l'irregolarità degli apparecchi oggetto di causa. In via alternativa, il termine di prescrizione quinquennale doveva decorrere dal momento in cui era sorto il pregiudizio economico, ossia quando era scaduta la validità dei nulla osta degli apparecchi della (OMISSIS) S.r.l. e precisamente il 15.12.2009;

la sentenza era errata nella parte in cui non aveva considerato che nel giudizio di primo grado non è stata svolta attività istruttoria e, pertanto, dalla somma liquidata dal Tribunale a titolo di spese processuali doveva essere decurtato l'importo di Euro 15.249,00 previsto dal D.M. n. 55 del 2014 per tale voce.

Con comparsa di costituzione e risposta l'A.D.M. - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha proposto appello incidentale condizionato, concludendo come in epigrafe, e contestando l'impugnazione per i seguenti motivi:

l'asserita responsabilità per il presunto inadempimento degli obblighi di certificazione dell'A.D.M. non poteva essere qualificata da contatto sociale, in ragione della totale estraneità della (OMISSIS) S.r.l. al procedimento amministrativo. La certificazione di conformità, al pari del nulla osta per la distribuzione degli apparecchi da gioco, erano

atti resi al produttore o importatore da cui l'appellante aveva acquistato gli apparecchi. La (OMISSIS) S.r.l. non aveva subito alcun danno derivante dall'attività certificativa posta in essere d'Amministrazione in quanto tale attività era stata rivolta nei confronti di un soggetto diverso dalla stessa, ossia il produttore;

la fattispecie rientrava nel paradigma dell'art. 2043 c.c. tale per cui il termine di prescrizione è di cinque anni;

il dies a quo del termine di decorrenza della prescrizione non poteva individuarsi nella data di emanazione della sentenza n. 106 /2021 emessa da Tribunale Penale di Venezia, indicato quale momento in cui l'appellante ha avuto contezza dell'irregolarità degli apparecchi. Ciò in quanto la (OMISSIS) S.r.l. era già a conoscenza degli eventi che si sono concretizzati nella revoca del certificato di conformità e del successivo sequestro. Ad avviso dell'appellata, il dies a quo non coincideva neppure con il momento in cui si sarebbe concretizzato il presunto danno, cioè alla data di scadenza di validità dei nulla osta di messa in esercizio, in quanto l'appellante non aveva dimostrato che la dismissione degli stessi sia avvenuta prima di tale data;

le spese erano state correttamente liquidate in ragione del principio della soccombenza.

L'A.D.M. ha proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'impugnazione principale.

In seguito è stata fissata l'udienza odierna al fine di precisare le conclusioni e di provvedere con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., tenuta con modalità cartolari, sostituita cioè la discussione orale con lo scambio di memorie conclusionali, concessi termini anticipati alle parti per depositare memorie conclusionali.

All'esito dell'udienza è stata emessa la presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello, ad avviso della Corte, è infondato e va respinto.

1.1. È coperta dal giudicato la questione, sollevata in primo grado dall'Amministrazione convenuta, odierna appellata, circa l'individuazione della P.A. quale soggetto deputato a rilasciare la certificazione di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 38 e su cui incombono i relativi poteri.

1.2. Esaminando prioritariamente il motivo relativo alla prescrizione, si osserva quanto segue.

Esso è infondato.

Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale ha qualificato la fattispecie in esame come un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale e pertanto riconducibile all'art. 2043 c.c. e non alla responsabilità da contatto sociale.

Quest'ultima si configura allorquando pur in assenza di un vincolo contrattuale tra danneggiante e danneggiato.... il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. S.U. 29711 del 2020).

Nel caso che ci occupa manca ciò che la giurisprudenza ritiene fondamentale ai fini della configurazione della responsabilità da contatto sociale, ovvero la relazione qualificata che si instaura tra due soggetti dalle caratteristiche ora individuate.

Quando tale forma di responsabilità è ravvisabile, anche se il contatto sociale non trae origine da un accordo tra le parti ma si fonda sull'affidamento che una parte ripone sull'altra e sulla quale incombono obblighi di protezione, ha lo stesso contenuto di un'obbligazione contrattuale.

In altre parole, il contatto sociale è una forma di responsabilità contrattuale che nasce non da un contratto ma, da un altro rapporto giuridico cui l'ordinamento riconnette peculiare rilevanza.

Come stabilito dal Tribunale, con motivazione alla quale questa Corte ritiene di non discostarsi, non è rinvenibile alcun tipo di rapporto tra l'A.D.M. e la (OMISSIS) S.r.l. tale da far sorgere in capo alla prima i doveri di protezione enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., né la relativa prestazione inesatta.

Quest'ultima dovrebbe essere individuata nell'attività di certificazione che il produttore ha richiesto all'Amministrazione.

Tuttavia è decisivo osservare che essa, oltre a non essere stata chiesta dalla società appellante, non è stata neppure eseguita in suo favore.

(OMISSIS) S.r.l. è stata totalmente estranea al procedimento amministrativo in virtù del quale il produttore ha richiesto la certificazione di conformità all'Amministrazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 38, comma 3; onde, è ravvisabile una relazione qualificata solo tra il produttore e la P.A..

Parte appellante ha successivamente utilizzato gli apparecchi da gioco in forza del contratto che ha concluso con il concessionario Gamenet S.p.a..

È dunque pacifico che non vi è stata alcuna relazione tra la (OMISSIS) S.r.l. e l'Amministrazione, motivo per il quale non può ravvisarsi una prestazione inesatta dell'A.D.M. in danno dell'odierna appellante da cui ne possa discendere una responsabilità da contatto sociale.

Premesso invero che è del tutto condivisibile la ricostruzione dell'operato della P.A. in termini di effettiva correttezza, lealtà, protezione e tutela dell'affidamento attesi dal cittadino; è altrettanto evidente che tali obblighi non possono essere dilatati a dismisura, ampliando la nozione di contatto sociale" sol perché a monte del danno allegato vi sono state condotte riconducibili all'Amministrazione nelle quali il cittadino ha riposto fiducia.

Occorre infatti ravvisare non solo il contatto, ma anche il contatto qualificato, che cioè - direttamente tra Amministrazione e privato - consenta di ravvisare la sussistenza di

"reciproci obblighi" di buona fede, protezione, informazione, correttezza, diligenza (così Cass. del 2020 n. 8236).

Nel caso di specie, non solo, come detto, (OMISSIS) s.r.l. non è direttamente entrata in contatto con la P.A., in ragione del necessario, primitivo, rapporto tra produttore (o importatore) da un lato e P.A., il che ha implicato tutta una serie di obblighi reciproci tra produttore e P.A. cui l'utilizzatore è rimasto estraneo.

Così, a titolo esemplificativo, non ha dovuto occuparsi di tutta l'attività prodromica alla verifica, né poteva essere chiamata a rispondere dello stato degli apparecchi nella fase precedente e coeva alla verifica.

Inoltre, neppure ha dovuto assumere alcun obbligo diretto nei confronti dell'Amministrazione, neppure nella fase successiva all'acquisto e comunque all'avvenuta disponibilità dell'apparecchio, che fosse riconducibile alla fase della verifica e del rilascio del nulla osta.

Il fatto che essa fosse l'utilizzatrice finale del dispositivo di gioco o che il nulla osta evidenziasse la sua ragione sociale non sono circostanze tali da costituire un contatto sociale che, nel caso di soluzioni di continuità nei rapporti con la P.A., potrebbe essere invocata da pressoché ogni cittadino che anche occasionalmente entri in relazione con atti o comportamenti della P.A..

La cosiddetta responsabilità "da contatto sociale", soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, pur in assenza d'un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell'eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell'attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell'art. 1173 c.c. agli altri atti

o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico: Cass. del 2020 n. 29711.

La responsabilità dell'A.D.M. è pertanto unicamente quella extracontrattuale.

Ne consegue, che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, così come previsto dall'art. 2947 c.c..

Il termine in questione inizia a decorrere da quando il soggetto danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa che caratterizza l'illecito suddetto.

Osserva la Corte che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, il dies a quo nel caso in esame non può che essere individuato nel giorno in cui l'A.D.M. ha invitato i gestori a ritirare immediatamente gli apparecchi da gioco improntati sulle schede "Black Slot", "Stack Slot" e "Terza Dimensione" risultati irregolari in seguito alla verifica tecnica effettuata dall'Amministrazione.

Dal 4.07.2007 i gestori hanno avuto piena contezza del presunto danno dagli stessi subiti a causa della dismissione anticipata degli apparecchi da gioco e, di conseguenza, il termine di prescrizione quinquennale ha iniziato a decorrere.

È appena il caso di notare che la società (OMISSIS) S.r.l. nulla ha provato circa l'eventuale interruzione del decorso del termine prescrizionale ed anzi in appello ha fatto riferimento ad una sua nota del 5.12.2013, successiva al compimento del termine di prescrizione.

Ancor di più, alla data del 12.6.2014, giorno in cui la domanda giudiziale è stata proposta, la prescrizione era già maturata.

1.3. L'appello incidentale condizionato rimane assorbito in ragione del mancato accoglimento dell'appello principale.

Ogni altra questione resta assorbita.

2. Anche l'ultimo motivo di impugnazione inerente alle spese di giudizio di primo grado deve essere respinto atteso il principio della soccombenza e l'avvenuta liquidazione delle spese processuali in base all'ammontare della domanda proposta.

3. L'appellante, soccombente, deve condannarsi al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell'appellata.

Esse si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto con L. n. 228 del 2012 e tenuto conto di Cass. del 2020 n. 4315 occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa il 20.06.2017 n. 12636 proposto dal Curatore del fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita:

respinge l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;

conferma integralmente la sentenza appellata;

condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia appellata delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 25.000 per onorari, oltre spese generali;

da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2022